

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI

N. 58/C

N. 59/C

N. 60/C

N. 61/C

(2005/2006)

Riunioni del

17 maggio 2006

18 maggio 2006

22 maggio 2006

25 maggio 2006

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 58/C – RIUNIONE DEL 17 MAGGIO 2006**

1. APPELLO DEL F.C. CALCIO ACRÌ AVVERSO DECISIONI MERITO GARA APRIGLIANO CALCIO/CALCIO ACRÌ DEL 9.10.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 46 del 31.10.2005)

Con reclamo del 13.10.2005 alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, la A.S.D. Aprigliano Calcio deduceva l'irregolarità della gara del Campionato di Promozione Aprigliano Calcio/ Calcio Acri (0-5) del 9.10.2005, per presunta posizione irregolare del calciatore Simonetti Francesco.

La reclamante sosteneva l'irregolarità del tesseramento del detto calciatore per il F.C. Calcio Acri, per essere stato, lo stesso, oggetto di tre movimenti nello stesso periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni (1.7.2005 – 20.9.2005).

Il F.C. Calcio Acri, con atto del 22.10.2005, resisteva al detto reclamo, controdeducendo che il calciatore Simonetti, originariamente tesserato per la A.C. Comprensorio Amantea, era stato prima ceduto in prestito alla S.S. Comprensorio Montalto Uffugo con atto del 15.9.2005 e poi, solo dopo la risoluzione consensuale del 17.9.2005 di tale cessione, era stato nuovamente trasferito in prestito alla F.C. Calcio Acri, con atto del 19.9.2005, trasmesso al Comitato Regionale Calabria in data 20.9.2005.

Con delibera di cui al Com. Uff. n. 46 del 31.10.2005, la Commissione Disciplinare, vista la nota del Comitato Regionale Calabria Ufficio Tesseramento del 26.10.2005, che recava la comunicazione della mancata ratifica del trasferimento del calciatore Simonetti dalla A.C. Comprensorio Amantea al F.C. Calcio Acri per violazione dell'art. 100, comma 2 N.O.I.F., accoglieva il reclamo ed irrogava al F.C. Calcio Acri la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3.

Avverso tale decisione, con atto del 7.11.2005, la F.C. Calcio Acri proponeva appello a questa Commissione.

La società appellante deduceva, in particolare, la non riconducibilità alla disciplina di cui all'art. 100 comma 2 N.O.I.F. del trasferimento in prestito del calciatore Simonetti dall' A.C. Comprensorio Amantea al F.C. Calcio Acri e sosteneva, in generale, che il regolare inserimento del calciatore nella lista dei tesserati, senza alcuna comunicazione di diniego del Comitato Regionale Ufficio Tesseramento, fosse ostativa all'impugnato provvedimento punitivo della Commissione Disciplinare.

Appare chiaro che la questione inerente il regolare tesseramento del calciatore Simonetti per il F.C. Calcio Acri si presenta come assolutamente pregiudiziale ad ogni decisione in ordine alla regolarità della gara.

Detta questione, ai sensi dell'art. 43 C.G.S., è di competenza della Commissione Tesseramenti e, pertanto, la C.A.F., nella riunione dell'1.12.2005, ritenuto pregiudiziale accertare la posizione di tesseramento del calciatore Simonetti Francesco in favore del F.C. Calcio Acri, con ordinanza in pari data, ha rimesso gli atti alla Commissione Tesseramenti per il giudizio di competenza sulla posizione di tesseramento del calciatore succitato (v. Com. Uff. n. 21/C del 2.12.2005).

La Commissione Tesseramenti (v. Com. Uff. n. 21/D del 10.3.2006), all'esito del giudizio di competenza ha dichiarato nullo e privo di effetti il trasferimento del calciatore Simonetti Francesco.

L'appello proposto dal F.C. Calcio Acri non può essere accolto.

La C.A.F., condividendo le motivazioni addotte dalla Commissione Tesseramenti, al cui deliberato si riporta integralmente, respinge l'appello proposto, posto che il Simonetti Francesco alla momento della disputa della gara risultava essere tesserato per l'A.C. Comprensorio Amantea e quindi non poteva scendere in campo per il F.C. Calcio Acri.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal F.C. Calcio Acri di Acri (Cosenza) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. APPELLO DELL'A.S.D. NOICATTARO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. SAN FELICE A.C. NORMANNA/NOICATTARO DEL 25.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 121 del 10.3.2006)

Con rituale e tempestivo atto la A.S.D. Noicattaro Calcio ha proposto gravame avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale con la quale era stato rigettato il reclamo per la posizione irregolare dei calciatori Gismondi Eustacchio e Di Donna Vincenzo che, senza averne titolo, avevano preso parte alla gara San Felice A.C. Normanna/A.S.D. Noicattaro Calcio del 25.9.2005 valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti, Girone H (v. Com. Uff. n. 121 del 10.3.2006).

Il Giudice Sportivo (v. Com. Uff. n. 38 del 26.10.2005), esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. San Felice A.C. Normanna, rilevata la posizione irregolare dei calciatori su citati, infliggeva alla società Noicattaro la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

Osserva, preliminarmente, la C.A.F. che la A.S.D. San Felice A.C. Normanna, sia pure inoltrando il reclamo ad un Organo di Giustizia non competente (Commissione Disciplinare) aveva manifestato la volontà di far valere i propri interessi in ordine alla denunciata irregolarità e che, a fronte di questa inequivoca volontà, deve prevalere, come da costante giurisprudenza dalla quale non intende discostarsi, il principio della "conservazione degli atti" (v. ex multis Com. Uff. n. 23 dell'11.11.2004).

L'eccezione sollevata sul punto dalla A.S.D. Noicattaro è pertanto infondata e deve essere rigettata.

In ordine alla ulteriore doglianza di violazione e falsa applicazione degli artt. 24, comma 9, e 30, commi 2-3, C.G.S. osserva la C.A.F., condividendo la decisione

gravata, che, proprio alla luce delle risultanze emerse dagli accertamenti, pur non approfonditi ma, comunque, esaustivi, effettuati dall'Ufficio Indagini, è emerso che le raccomandate nn. 12811105193-5 e 12811105191-3, la prima destinata alla "FIGC - L.N.D. - Via Po 36" e, la seconda, alla "A.S. Noicattaro Calcio - Strada Prov. Casamassima, 70016", sono state accettate dall'Ufficio Postale di Acerra - succ. n. 2, il 3.10.2005 con timbro a secco, come si ricava dai documenti in atti, il tutto confermato dalla dichiarazione rilasciata all'Inquirente dal Direttore di detta succursale.

Mere allegazioni della reclamante, prive di supporto probatorio, sono da ritenersi, quindi, quelle attinenti al mancato rispetto dei termini perentori sanciti dall'art. 34, comma 6, C.G.S..

È pur vero che la reclamante ha sottoposto al vaglio della Commissione Disciplinare, nella seduta del 10.3.2006, allegandone copia anche in questa sede, un documento, apparentemente rilasciato dal Centro Meccanografico Prov.le di Napoli - Poste Italiane, attestante che la Raccomandata n. 12811105193-5 (inviata alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale) risultava accettata dall'Ufficio Postale di Acerra 2 in data 8-10.2005, formulando alla Commissione Disciplinare richiesta di ulteriori accertamenti finalizzati a dimostrare "se la citata Raccomandata, seppure datata 3.10.2005, fosse stata registrata nel registro di contabilità giornaliero delle accettazioni nella data di cui al presunto rinvenimento (8.10.2005) e conservata nel corrispondente archivio".

Accertamento, si osserva, di cui bene avrebbe potuto e dovuto tempestivamente farsi carico la reclamante fornendo alla Commissione Disciplinare, ovvero davanti alla C.A.F., idonea documentazione ufficiale a sostegno delle sue eccezioni.

In tale carenza, corretta appare la decisione gravata nel punto in cui ha fondato il competente giudizio sulle acquisizioni dell'Inquirente che contraddicono le perplessità e le enunciazioni espresse dalla società Noicattaro Calcio che ha richiesto la declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto dalla A.S.D. San Felice A.C. Normanna e, per l'effetto, l'annullamento della sanzione ad essa inflitta.

Ha controdedotto la società controinteressata con motivi ritualmente e tempestivamente proposti, richiedendo il rigetto dell'avverso gravame.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S.D. Noicattaro Calcio di Noicattaro (Bari) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. **APPELLO DEL CALCIATORE VOMERO FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 2 A DECORRERE DALL'1.1.2008 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 118 dell'11.4.2006)
4. **APPELLO DEL SIG. PAGANO GIORGIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTAGLI FINO ALL'11.4.2008 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 118 dell'11.4.2006)

Con reclami, entrambi del 13.4.2006, il dott. Giorgio Pagano, quale Presidente della "Open Anoa" ed il calciatore Francesco Vomero, proponevano ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare del 10.04.06 che aveva inflitto rispettivamente al Pagano l'inibizione fino all'11.4.2008 ed al Vomero la squalifica fino al 31.12.2009 a seguito di deferimento di entrambi da parte del Presidente del Comitato Regione Calabria.

Preliminarmente è opportuno riunire i due ricorsi trattandosi della medesima vicenda.

I provvedimenti della Commissione Disciplinare impugnati sono scaturiti dalla violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., da parte di entrambi per aver, il calciatore, sottoscritto un tesseramento sotto falso nome al fine di poter partecipare all'attività amatoriale essendo stato precedentemente squalificato fino al 31.12.2007 ed il dott. Pagano per aver consentito la palese violazione dei principi di "lealtà, correttezza e probità dell'attività sportiva"

Non è certamente condivisibile il richiamo alla buona fede sia del dott. Pagano che del calciatore Vomero.

È sufficiente notare come, sulla fotocopia del cartellino in atti, risulti evidente la apposizione, con correzione, del nome Vommera anziché Vomero, inizialmente apposto certamente per consuetudine in maniera esatta e la successiva sottoscrizione, proprio ai fini della autenticità dell'atto e della firma, del Presidente Giorgio Pagano

Tanto premesso i ricorsi devono essere rigettati e le tasse versate incamerate.

Per questi motivi la C.A.F. respinge gli appelli come sopra proposti dal calciatore Vomero Francesco e dal signor Pagano Giorgio e dispone incamerarsi le relative tasse reclamo.

5. APPELLO DEL N.A.C. VIGASIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PELLIZZON ROBERTO FINO AL 15.9.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 44 del 5.4.2006)

Avverso il provvedimento indicato in epigrafe, proponeva rituale appello alla C.A.F. la società N.A.C. Vigasio, la quale, a mezzo del suo Presidente, signor Severino Murari, contestava la delibera impugnata sull'assunto parziale non veritiero contenuto del referto arbitrale nella parte in cui il direttore di gara affermava che il calciatore sanzionato, Pellizzon Roberto *"dopo che gli veniva notificata l'espulsione, solo grazie all'aiuto di tre (3) suoi compagni abbandonava il terreno di gioco perchè voleva a tutti i costi aggredirmi..."*.

L'appello è inammissibile.

A mente dell'art. 29 comma 12 C.G.S. *"le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito.."*

Nel caso di specie, la reclamante a mezzo comunicazione email pervenuta alla segreteria di questa Commissione in data 12.5.2006 ed allegata agli atti, cinque giorni prima della trattazione del ricorso, manifestava espressamente la volontà di non voler coltivare l'impugnazione proposta.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 comma 12 C.G.S., per rinuncia, l'appello come innanzi proposto dal N.A.C. Vigasio di Vigasio (Verona) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6. APPELLO DELL'A.C. CARPANETO A.S.D. AVVERSO LA DECLARATORIA DI SVINCOLO DEL CALCIATORE GALELLI ANDREA (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 21/D del 10.3.2006)

Il calciatore Andrea Galelli, nato il giorno 11.10.1988, veniva tesserato presso la F.I.G.C. dalla A.C. Carpaneto.

Il tesseramento avveniva mediante redazione di apposito modulo recante la firma del calciatore, dei suoi genitori in quanto minorenni e del presidente della società Carpaneto.

Con atto redatto in data 3.2.2006 con il ministero difensivo dell'Avv. Cristina Villa, il signor Giovanni Galelli, padre del calciatore Andrea, previa rituale notifica anche nei confronti della società A.C. Carpaneto, impugnava presso la competente Commissione il tesseramento del figlio deducendo la falsità della firma a suo nome, apposta nell'apposito modulo citato nel punto che precede e produceva a sostegno delle proprie ragioni una perizia calligrafica giurata.

Con pronuncia pubblicata sul Com. Uff. n. 21/D la Commissione Tesseramenti accoglieva il reclamo e svincolava il calciatore Andrea Galelli.

Avverso il detto provvedimento proponeva reclamo l'Associazione Sportiva Dilettantistica Calcio Carpaneto e costituito rituale contraddittorio, vi resisteva il signor Giovanni Galelli.

Il tesseramento di un calciatore minorenni vincola lo stesso alla società di appartenenza fino all'età di 25 anni, quindi per un termine di gran lunga superiore al compimento della sua maggiore età limitandone conseguentemente la sua libera autodeterminazione.

In quanto tale, deve quindi considerarsi atto di straordinaria amministrazione che può essere posto in essere solo con il consenso congiunto di entrambi i genitori e detto consenso, deve avere indefettibile requisito formale di firma.

Nella fattispecie, mentre il signor Giovanni Galelli ha fornito una prova diretta a dimostrare che la sua firma fosse apocrifa, controparte non ha dato alcuna prova diretta a contrastare l'avversa tesi. Ritiene peraltro la C.A.F. che, conformemente alla vigente normativa giusprocessualistica in materia di disconoscimento di firma, quando interviene il detto disconoscimento, è la parte che intende avvalersi del documento disconosciuto ad avere l'onere di dover dimostrare la sua veridicità e detto onere non è stato assolto dalla società ricorrente. La stessa ha addotto solo argomentazioni che, pur valide in astratto, non possono però infirmare la carenza formale che emerge dagli atti. Deve quindi conclusivamente ritenere che la firma del signor Giovanni Galelli sia effettivamente apocrifa e ciò comporta l'ineccepibilità della pronuncia resa dal primo giudice.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.C. Carpaneto A.S.D. di Carpaneto Piacentino (Piacenza) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7. APPELLO DELLA S.S. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL CALCIO ACRÌ, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 120 del 21.4.2006)

La società Compensorio Montalto Uffugo, a seguito di ricevimento di copia degli atti, proponeva appello avverso la decisione con la quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, con Com. Uff. n. 120 del 21.4.2006, irrogava diverse sanzioni nei confronti della società F.C. Calcio Acri e di suoi tesserati inflitte a seguito di deferimento della Procura Federale.

Giova ricordare che l'appellante Compensorio Montalto Uffugo era stata originariamente la denunciante al Comitato Regionale Calabria dell'irregolare tesseramento del calciatore Greco Cataldo in favore della società Calcio Acri; da tale denuncia è scaturito successivamente il deferimento e la condanna della stessa Calcio Acri a diverse sanzioni.

Questo però non legittima l'attuale appellante a costituirsi parte ed a motivare circa la congruità o meno delle sanzioni inflitte al Calcio Acri per le violazioni ascritte.

Esclusivamente nei casi di illecito sportivo, ai sensi dell'art. 29.3 C.G.S. “..sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse in classifica” e nel caso che ci interessa la violazione è dell'art. 1 comma 1 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 29 comma 1 C.G.S., per mancanza di legittimazione della reclamante, l'appello come innanzi proposto dalla S.S. Compensorio Montalto Uffugo di Taverna di Montalto Uffugo (Cosenza). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

8. APPELLO DEL CALCIATORE SCATIGNA ALESSANDRO AVVERSO LA REIEZIONE DELL'ISTANZA DI SVINCOLO EX ART. 110 N.O.I.F. DALL'A.S. CALVAIRATE E CONTESTUALE REVOCA DEL TRASFERIMENTO TEMPORANEO ALL'U.S. PESCHIERA BORROMEO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 21/D del 10.3.2006)

Con reclamo rivolto alla Commissione Tesseramenti il genitore Scatigna Paolo, esercente la patria potestà sul minore Scatigna Alessandro, chiedeva lo svincolo ex art. 110 N.O.I.F. del proprio figlio, tesserato per l'anno 2004/2005 (categoria allievi regionali) per la società sportiva A.S. Calvaivate, nonché la revoca ai sensi dell'art. 42 N.O.I.F. dell'atto di “tesseramento temporaneo” in capo alla società Peschiera Borromeo con contestuale deroga per il tempo necessario a consentire al giovane calciatore di continuare la sua partecipazione al campionato “Juniores provinciale”.

Deduceva a riguardo che la società A.S. Calvaivate al termine del campionato “allievi regionali”, non aveva comunicato al calciatore la mancata partecipazione

al "Campionato Juniores" e di non essere quindi in grado di dare al suo interno continuità sportiva "attiva" al calciatore "giovane dilettante". Deduceva, altresì, che la società procedendo al trasferimento temporaneo del calciatore al Peschiera Borromeo, aveva contravvenuto a quanto disposto dalle N.O.I.F.

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 21/D la Commissione Tesseramenti respingeva il reclamo osservando che il richiamato art. 110 N.O.I.F. non era pertinente al caso di specie, essendo da escludere un'inattività dell'A.S. Calvaire (regolarmente attiva, come da documentazione in atti) per non essere iscritta al campionato Juniores. Osservava, altresì, che il trasferimento temporaneo dello Scatigna alla società Peschiera Borromeo per la stagione 2005/2006 si era perfezionato regolarmente con il consenso del calciatore e degli esercenti la patria potestà e che non era ravvisabile alcuna ipotesi per disporre la revoca di tale trasferimento ai sensi dell'art. 42 N.O.I.F., non evidenziandosi alcuna illegittimità dell'atto, né originaria né derivata.

Avverso tale decisione ricorreva alla C.A.F. Scatigna Alessandro, divenuto nel frattempo maggiorenne, ribadendo, sostanzialmente le argomentazioni addotte nel ricorso presentato alla Commissione Tesseramenti e chiedendo che si procedesse d'autorità all'applicazione dell'art. 110 N.O.I.F. e di revocare il trasferimento temporaneo.

Il ricorso non merita accoglimento.

Osserva questa C.A.F. che sono pienamente condivisibili le argomentazioni della Commissione Tesseramenti in ordine alla non applicabilità, nella specie, dell'art. 110 della N.O.I.F., non potendosi ritenere inattiva una società per la sola mancata iscrizione al campionato Juniores. D'altra parte le aspettative del giovane calciatore di partecipare a detto campionato sono state ampiamente soddisfatte con il trasferimento temporaneo alla società Peschiera Borromeo che in tal senso lo ha utilizzato. Detto trasferimento poi si è perfezionato secondo la normativa vigente, onde incongrua appare la richiesta di revoca dell'accordo, peraltro, sottoscritto, dai genitori dello Scatigna.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore. Sig. Scatigna Alessandro e dispone incamerarsi la tassa reclamo

9. APPELLO DELL'A.C. ATLETICO CINISELLO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO CINISELLO/GROANE DELL'1.4.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 42 del 28.4.2006)

A seguito della disputa della gara Atletico Cinisello - Groane dell'1.4.2006, Campionato Juniores Provinciale, la società Groane proponeva reclamo al Giudice Provinciale lamentando la posizione irregolare del calciatore Floresta Daniele, nato il 20.04.1986, "che risulta squalificato come da Comunicato Ufficiale n. 33 del 30.3.2006". L'adito giudice dichiara la propria incompetenza per materia e trasmette gli atti alla Commissione Disciplinare. Questa, con Com. Uff. n. 40 del 13.4.2006, accoglie il reclamo e infligge alla società Cinisello Balsamo la sanzione

della sconfitta per 0-3, rilevata l'irregolarità della posizione del calciatore Foresta Daniele.

Avverso tale decisione la società Atletico Cinisello propone reclamo tempestivamente ma indirizzando ancora alla Commissione Disciplinare, che, inopinatamente, si pronuncia per l'inammissibilità dello stesso, in quanto "i reclami avverso le decisioni della Commissione Disciplinare vanno necessariamente proposti alla Commissione d'Appello Federale".

Tale decisione si appalesa errata in quanto è prassi consolidata e principio recepito nella giurisprudenza applicare la c.d. "conservazione degli atti" che avrebbe dovuto indurre la Commissione Disciplinare – rilevata la propria incompetenza – a trasmettere alla C.A.F., organo deputato, il reclamo stesso.

Con telefax del 28.4.2006 la società Atletico Cinisello adiva la CAF avverso la predetta declaratoria di inammissibilità, allegando il reclamo del 13.4.2006, dichiarato inammissibile. Nel merito, sostiene l'Atletico Cinisello, che il calciatore Floresta (e non Foresta) Daniele essendo stato espulso nella gara del 25.3.2006 non era stato schierato nella successiva gara di recupero disputata il 30.3.2006 ed aveva quindi scontato la sanzione non prendendo parte alla gara successiva all'espulsione.

Il reclamo è da accogliere.

Correttamente la reclamante ha esposto alla C.A.F. il susseguirsi degli eventi come sopra indicati e conseguentemente va ripristinato il risultato conseguito sul campo di 1-0 in favore della società Atletico Cinisello.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come innanzi proposto dall'A.C. Atletico Cinisello di Cinisello Balsamo (Milano), annullando la delibera impugnata ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S. per insussistenza della dichiarata inammissibilità e, decidendo nel merito, ripristina il risultato di 1 - 0 conseguito in campo nella gara sopra indicata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 10. F.C. MATERA AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E DELL'INIBIZIONE INFLITTA PER ANNI 1 AL SIG. PADULA ANTONIO, SEGUITO DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE PER VIOLAZIONE ART. 94 TER, COMMI 11 E 12, N.O.I.F. E ART. 7, COMMI 6 BIS E 7 C.G.S.**
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 155 del 27.4.2006)

Con due diversi provvedimenti in data 21.3.2006 e 31.3.2006 il Vice Presidente ed il Presidente del Comitato Interregionale deferivano alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale la società F.C. Matera ed il signor Padula Antonio, quale Presidente e legale rappresentante della predetta società per violazione dell'art. 94 ter, comma 11 e 12 delle N.O.I.F.

Siffatto deferimento era stato determinato dalla mancata osservanza delle decisioni, passate in giudicato, della Commissione Accordi Economici (Com. Uff. n.

57 del 10.10.2005 e Com. Uff. n. 23 del 2.8.2005) con le quali la F.C. Matera era stata condannata al pagamento della somma di € 7.746,00 in favore del calciatore Beliamo Giuseppe e della somma di € 6.452,00 in favore del calciatore Impicciabè Michele; inadempienza protrattasi per trenta giorni successivi alle note 23.1.2006 e 22.2.2006 dell'organo rappresentativo del Comitato Interregionale che aveva ingiunto il pagamento delle somme sopraindicate.

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 155 del 27.4.2006 del Comitato Interregionale, la Commissione Disciplinare, previa riunione dei due deferimenti, preso atto della inadempienza della società F.C. Matera e della perdurante morosità, sanzionava:

- 1) la società con la penalizzazione di due punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva;
- 2) il Presidente Padula Antonio con l'inibizione per la durata di anni 1.

Avverso tale decisione proponeva ricorso la società F.C. Matera chiedendo che la C.A.F. considerasse con "occhio più benevolo" le sanzioni della Commissione Disciplinare ed in particolare l'inibizione di un anno inflitta al Presidente Padula.

Osserva questa Corte che - pur valutando favorevolmente il fatto che la nuova dirigenza della F.C. Matera si è insediata solo nel Novembre 2005 e certamente è stata impegnata nella soluzione di molti problemi economici - non è dato modificare in alcun modo la decisione della Commissione Disciplinare, avendo la stessa applicato le sanzioni nei minimi edittali.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal F.C. Matera di Matera e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 59/C – RIUNIONE DEL 18 MAGGIO 2006**

1. **APPELLO DEL TERAMO CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 AL PRESIDENTE MALAVOLTA ROMANO E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO IN CORSO ALLA SOCIETA' PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 325/C del 12.5.2006)

2. **APPELLO DEL SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. TENDENTE AD OTTENERE LA REIEZIONE DELL'APPELLO PROPOSTO DALLA TERAMO CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 AL PRESIDENTE MALAVOLTA ROMANO E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO IN CORSO ALLA SOCIETA' PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL FROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 325/C del 12.5.2006)

Con tempestivo atto la società Teramo Calcio S.p.A., in persona del Presidente pro-tempore signor Malavolta Romano, e quest'ultimo in proprio, hanno proposto gravame avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C pubblicata sul Com. Uff. n. 325 del 12.5.2006.

La Commissione Disciplinare, ritenuto, peraltro, che i capi di incolpazione originariamente contestati con atto di deferimento del Procuratore Federale dovessero ricondursi alla violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. e conseguente responsabilità diretta della società, aveva inflitto al Malavolta la sanzione della inibizione di un anno ed alla società Teramo Calcio S.p.A. quella di quattro punti di penalizzazione da scontare nella classifica del Campionato 2005/2006.

Nei relativi motivi, redatti e sottoscritti unicamente dal difensore, ed ai quali si fa esplicito riferimento per brevità, si deduceva la violazione o falsa applicazione delle norme Statutarie e dei Regolamenti adottati dal Consiglio Federale, con richiesta, nel merito, di annullamento della decisione impugnata e proscioglimento degli incolpati dagli addebiti rispettivamente loro ascritti per non avere commesso il fatto e per l'insussistenza dello stesso.

Con rituale e tempestivo "atto di intervento ad opponendum" la Salernitana Calcio 1919 S.p.A. richiedeva il rigetto dell'avverso gravame e la conferma della decisione impugnata.

Davanti alla C.A.F. compariva il Procuratore Federale il quale eccepiva preliminarmente:

- a) l'inammissibilità dell'appello proposto dalla società Teramo Calcio S.p.A. per violazione dell'art. 29, comma 1 C.G.S. in quanto non sottoscritto dal suo legale rappresentante pro-tempore, e del Malavolta Romano poiché dal medesimo non personalmente sottoscritto.

Il difensore degli appellanti, a sua volta, richiedeva l'estromissione dal giudizio della Salernitana Calcio 1919 S.p.A. poiché, non vertendosi in tema di illecito sportivo così come previsto dall'art. 29, comma 3 C.G.S. la società interveniente non era legittimata a partecipare al giudizio; il Procuratore Federale dichiarava di associarsi.

Essendo presente il dott. Gallo, attuale legale rappresentante pro-tempore della società appellante, dichiarava di far proprio e ratificare il contenuto del ricorso.

La C.A.F., a scioglimento della sua riserva ed in accoglimento della eccezione proposta dalla società appellante disponeva, con ordinanza, l'estromissione della società interveniente essendo carenti i presupposti di cui agli artt. 29, comma 3, e 37, comma 7, C.G.S..

Quanto alla eccezione preliminare sollevata dal Procuratore Federale la C.A.F., a scioglimento di ulteriore riserva, dichiarava inammissibile il gravame proposto dalla società Teramo Calcio S.p.A. per violazione dell'art. 29, comma 1 C.G.S..

Osserva sul punto la C.A.F. che "sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società, i loro dirigenti, soci di associazione e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso".

Nel caso di specie il reclamo risulta essere stato sottoscritto unicamente dal difensore e non, come sancito dall'art. 29, comma 1 C.G.S. dal legale rappresentante della reclamante.

Né, a tal uopo, giova la dichiarazione resa davanti alla C.A.F. dal dott. Gallo, attuale legale rappresentante pro-tempore, in quanto la stessa è del tutto tardiva, irrituale e inidonea a sanare la carenza dello specifico requisito.

Altrettanto dicasi per la posizione del signor Malavolta Romano che, quanto meno in proprio, non ha sottoscritto il reclamo né, essendo egli inibito, avrebbe però potuto sottoscriverlo quale legale rappresentante pro-tempore della società.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 comma 1 C.G.S., perché sottoscritto da persona non legittimata, l'appello come innanzi proposto dal Teramo Calcio S.p.A. di Teramo e dispone incamerarsi la tassa reclamo; dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 comma 3 C.G.S. in relazione all'art. 37 comma 7 C.G.S., per mancanza di legittimazione della reclamante, l'appello come innanzi proposto dal Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 60/C – RIUNIONE DEL 22 MAGGIO 2006**

**1. APPELLO DELL'U.S.D. CASALVELINO AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA CASALVELINO/ATLETICO IRNO DEL 15.1.2006** (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com.
Uff. n. 83 del 6.4.2006)

L'U.S.D. Casalvelino proponeva reclamo in merito all'omologazione del risultato della gara Casalvelino contro Atletico Irno, sostenendo che il direttore della gara medesima avrebbe consegnato la distinta di gara della società avversaria solo a fine partita. L'arbitro, escusso a chiarimenti, dal Giudice Sportivo ha dichiarato che nessun dirigente di entrambe le squadre aveva richiesto il modello di gara e le distinte. Tale Giudice, pertanto, rigettava il reclamo (Com. Uff. n. 68 del 16.2.2006).

Analogamente la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, investita del ricorso relativo a questa ultima decisione, con delibera di cui al Com. Uff. n. 83 del 6.4.2006, rigettava il medesimo, in quanto era stato accertato che la distinta di gara non venne richiesta da alcuno.

L'U.S.D. Casalvelino proponeva ricorso a questa Commissione d'Appello Federale, riproponendo le motivazioni a sostegno dei ricorsi precedenti.

Ritiene questa Commissione che il ricorso sia inammissibile, in quanto mera riproposizione dei motivi di merito in terza istanza, possibilità preclusa dal contenuto dell'art. 33 punto 1 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dall'U.S.D. Casalvelino di Casalvelino (Salerno) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

**2. APPELLO DELL'A.S.D. FAVARO 1948 AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA MESTRE/FAVARO 1948 DEL 6.11.2005** (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 23 del
23.11.2005)

Con atto d'appello proposto dinanzi a questa C.A.F., l'A.S.D. Favaro 1948 ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, pubblicata sul Com. Uff. n. 23 del 23.11.2005, relativa al rigetto del reclamo avverso la validità della gara A.C.D. Mestre/A.S.D. Favaro 1948 del 6.11.2005, valida per il Campionato Regionale di Promozione Girone C.

La Commissione Disciplinare, in particolare, aveva ritenuto regolare, in esito agli accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale

Veneto, il tesseramento del calciatore Sleiman Ivan Noe a favore dell'A.C.D. Mestre; aveva respinto, pertanto, il reclamo proposto al riguardo dall'A.S.D. Favaro 1948 ed aveva confermato la validità dell'anzidetta gara, conclusasi con il punteggio di 2-2.

All'udienza del 9.2.2006, esaminata l'impugnazione proposta dall'A.S.D. Favaro 1948, questa Commissione d'Appello Federale ha emesso ordinanza con la quale ha disposto la trasmissione degli atti alla Commissione Tesseramenti *“per il giudizio di merito in ordine al tesseramento del calciatore Sleiman Ivan Noe”*.

In data 7.4.2006, Com. Uff. 23/D, la Commissione Tesseramenti ha dichiarato la regolarità del tesseramento del predetto calciatore.

Alla luce di quanto accertato dalla Commissione Tesseramenti, dunque, l'assunto difensivo è privo di pregio e, conseguentemente, l'appello è infondato.

La Commissione Disciplinare, come sopra rilevato, previa verifica che aveva già all'epoca confermato la regolarità della posizione dell'atleta Sleiman Ivan Noe che prese parte alla gara nelle file dell'A.C.D. Mestre, ha correttamente rigettato il reclamo della A.S.D. Favaro 1948.

Nessun rilievo, pertanto, considerato quanto successivamente deliberato dalla Commissione Tesseramenti, può essere attribuito a quanto erroneamente prospettato dall'odierna appellante. La motivazione della decisione della Commissione Disciplinare è immune da vizi; non si rileva alcuna delle asserite violazioni, false applicazioni, contraddizioni od omissioni e, pertanto, in virtù delle superiori argomentazioni l'impugnata delibera non merita censura e l'appello deve essere rigettato.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S.D. Favaro 1948 di Favaro Veneto (Venezia) e dispone incamerarsi la tassa versata.

3. APPELLO DELL'A.S.D. FAVARO 1948 AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE SLEIMAN IVAN NOE IN FAVORE DELL'A.C. MESTRE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 23/D del 7.4.2006)

Con atto d'Appello proposto dinanzi a questa C.A.F., l'A.S.D. Favaro 1948 ha impugnato la decisione della Commissione Tesseramenti, pubblicata sul Com. Uff. n. 23/D del 7.4.2006, relativa alla validità del tesseramento del calciatore Sleiman Ivan Noe in favore della A.C.D. Mestre.

Preliminarmente deve essere rilevato, a norma dell'art. 29 C.G.S., che l'odierna appellante è priva di legittimazione ad agire perché il reclamo proposto attiene ad una fattispecie, diversa dall'illecito sportivo, per la quale non è previsto il reclamo di terzi portatori di interessi indiretti.

Recita, infatti, la disposizione richiamata ai commi 1 e 2 che *“Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società, i loro dirigenti, soci di associazione e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo. Per i reclami in ordine allo svolgimento di gare sono titolari di interesse diretto soltanto le società ed i loro tesserati che vi hanno partecipato”*.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 29 C.G.S. solo nei casi di illecito sportivo i terzi portatori di interessi sono legittimati a proporre reclamo; nella fattispecie in esame non ricorre quest'ultima ipotesi.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 comma 1 C.G.S., per mancanza di legittimazione della reclamante, l'appello come innanzi proposto dall'A.S.D. Favaro 1948 di Favaro Veneto (Venezia) e dispone incamerarsi la tassa versata.

4.APPELLO DEL SIG. MARIOTTI FEDERICO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 83 del 7.4.2006)

Il signor Mariotti Federico, con atto del 14.4.2006, ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria che gli ha inflitto la sanzione della squalifica fino al 31.12.2006.

A seguito della disputa della gara del Campionato di Calcio a Cinque Montecastelli/Virtus Gualdo del 25.2.2006, la Virtus Gualdo Calcio ASD proponeva reclamo chiedendo la vittoria a tavolino della citata gara per avere la società Montecastelli impiegato quale Dirigente addetto all'arbitro il signor Mariotti Federico già tesserato in deroga quale allenatore per la società Real Gubbio partecipante al Campionato di Serie B della Divisione Calcio a Cinque.

L'adita Commissione Disciplinare respingeva il reclamo, confermava il risultato acquisito sul campo, infliggeva al signor Mariotti Federico la sanzione della squalifica fino al 31.12.2006 ed alla società Montecastilli la sanzione dell'ammenda di € 150,00, come da Com. Uff. n. 83 del 7.4.2006.

Avverso tale decisione proponeva appello, come detto, il signor Mariotti Federico, deducendo la legittimità di poter svolgere l'attività per altra società, nel caso di specie la società Montecastilli, quale dirigente addetto all'Ufficiale di gara posto che il tesseramento per la società Real Gubbio era stata da lui espletata fino al novembre 2005 quando rassegnava le proprie dimissioni per dissapori con la dirigenza.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

Invero, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il Mariotti tesserato, anche se in deroga, quale tecnico per la Stagione Sportiva 2005/2006 per la società Real Gubbio, non poteva assumere tesseramento dirigenziale per altra società a nulla rilevando che l'espletamento dell'incarico per sei gare di Campionato, era cessato alla fine di novembre 2005, "quando rassegnava alla società le proprie dimissioni per dissapori con la dirigenza".

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal Sig. Mariotti Federico e dispone incamerarsi la tassa versata.

5. APPELLO DEL SIG. VISENTIN NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 294/C del 13.4.2006)

Con atto n. 23/06 in data 28.2.2006, l'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. deferiva dinanzi alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C il calciatore Nicola Visentin, tesserato all'epoca per la società Portogruaro, il quale era risultato positivo per la presenza di acetazolamide in esito alle analisi del campione biologico prelevatogli in data 21.12.2005, in occasione del controllo antidoping disposto al termine della gara Portogruaro/Valenzana, valida per il Campionato di Calcio di Serie C2.

L'esito di positività veniva riscontrato in sede di prime analisi dal laboratorio antidoping di Colonia.

Come previsto dalla normativa di settore, la competente Commissione Disciplinare, con provvedimento del 25.1.2006 (Com. Uff. n. 189/C), sospendeva in via cautelare l'atleta da ogni attività sportiva, con decorrenza immediata.

L'atleta rinunciava a richiedere l'effettuazione delle controanalisi e, ascoltato dall'Ufficio di Procura Antidoping in data 2.2.2006, dichiarava che a seguito del manifestarsi di nuovi disturbi ad un occhio precedentemente infortunato, l'11.12.2005 aveva assunto una compressa di Diamox e che tale assunzione non era stata denunciata in sede di controllo antidoping su consiglio dei medici della società, tenuto conto anche del tempo trascorso.

La Commissione Disciplinare, con la pronunzia avversata, ritenendo di poter aderire alle richieste della Procura Antidoping, e quindi considerando sussistere gli estremi per l'applicazione delle attenuanti di cui all'art. 19.5.2, trattandosi di colpa o negligenza non significativa, deliberava di infliggere al Visentin la squalifica per anni uno.

Avverso la prefata pronunzia ha interposto articolato appello il calciatore, il quale ha chiesto, data anche l'eventuale responsabilità dei medici della società, di essere mandato assolto dalle imputazioni ascrittegli.

La Procura Antidoping del C.O.N.I. resiste all'appello ed ha controdedotto in sede di riunione.

L'appello del calciatore merita accoglimento.

Le circostanze di fatto depongono, infatti, nel senso della completa assenza di colpa, necessaria al fine di ottenere il proscioglimento preteso.

Può, infatti, non applicarsi la sanzione della squalifica solo in caso di "nessuna colpa e negligenza" (art. 19.5.1), ovvero quando l'atleta dimostri che la violazione è avvenuta del tutto senza sua colpa o negligenza, con l'avvertenza però che in caso di presenza di una sostanza vietata o dei relativi metaboliti o marker nel campione biologico dell'atleta, l'atleta medesimo, per conseguire l'annullamento della sanzione, deve dimostrare in quale modo la sostanza vietata sia penetrata nel suo organismo.

La sanzione edittale può, invece, essere ridotta, ma in ogni caso "non in misura inferiore alla metà del periodo minimo di squalifica teoricamente applicabi-

le” (quando questa è a vita il periodo ridotto non può essere inferiore a otto anni), in caso di assenza di colpa o negligenza “significativa” (art. 19.5.2), con onere probatorio sempre a carico dell’atleta ed anche qui con l’avvertenza che in caso di presenza di una sostanza vietata o dei relativi metaboliti o marker nel campione biologico dell’atleta, l’atleta medesimo per conseguire la riduzione della sanzione deve dimostrare in quale modo la sostanza vietata sia penetrata nel suo organismo, nonché in caso di collaborazione fattiva dell’atleta stesso per la scoperta e/o l’accertamento di violazioni del Regolamento da parte del personale di supporto dell’atleta e di altri (art. 19.5.3).

Ciò posto, alla stregua della rigorosa, e connotata da tassatività, disciplina soprariportata, l’Organo giudicante, nel caso di specie (prima violazione per incontestato riscontro di sostanza vietata, in quanto diuretico coprente, nel campione biologico dell’incolpato), ove non ritenga di applicare la sanzione minima edittale, può solo ridurre ad un anno la sospensione dall’attività ove ricorrano le circostanze previste e sopra menzionate (come avvenuto in primo grado), od altrimenti è chiamato ad escludere del tutto l’applicazione di sanzioni in caso di totale assenza di colpa.

Anche gli oneri probatori gravanti sull’atleta sono ben delineati.

Tanto premesso, gli elementi portati dall’atleta a supporto della propria strategia difensiva possono condurre ad affermare, in effetti, l’assenza totale di colpa.

In disparte la considerazione che non può escludersi (come può ricavarsi anche dal parere della Commissione Medico-Scientifica Antidoping) che i residui del diuretico (unica compressa di Diamox) utilizzato in difetto di autorizzazione ed esenzione a fini terapeutici e prescritto dal medico curante, siano rimasti in circolo nel corpo dell’atleta in questione per ben 10 giorni, resta il fatto che, al di là dell’eventuale responsabilità dello staff medico della società (da verificarsi in diversa e separata sede), il Visentin, pur dovendo personalmente assicurarsi di non assumere alcuna sostanza vietata, ha avuto un comportamento lineare nel consultarsi con i medici della società circa l’avvenuto utilizzo del farmaco, non dimostrando, quindi, un grado di leggerezza tale da assurgere al livello di colpa significativa, e comunque fornendo prova circa le verosimili finalità e modalità dell’avvenuta assunzione del prodotto.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dal Sig. Visentin Nicola, annulla l’impugnata delibera e dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. APPELLO DELL’A.S. GRASSANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BAR LA NOTTE PIGNOLA/A.S. GRASSANO DEL 20.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 73 del 19.4.2006)

Con atto d’appello ritualmente avanzato dinanzi a questa C.A.F., la A.S.D. Grassano ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata, Com. Uff. n. 73 del 19.4.2006.

Con il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, la Commissione Disciplinare ha accolto il reclamo presentato dal Bar la Notte Pignola - annullando la decisione del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 29 del 24.11.2005) che aveva inflitto la perdita della gara per 0-3 al Bar la Notte Pignola per aver effettuato quattro sostituzioni durante la gara Bar la Notte Pignola/A.S.D. Grassano del 20.11.2005, campionato regionale di 1^a Categoria - ed ha ripristinato il risultato di 1-1 conseguito sul campo.

L'odierna ricorrente A.S.D. Grassano lamenta, in ordine alla decisione della Commissione Disciplinare, la violazione dell'art. 33/1 lett. b) e c) nonché la violazione dell'art. 12 comma 4 C.G.S.

Segnatamente la A.S.D. Grassano ricorre asseritamente per:

violazione o falsa applicazione dell'art. 12 comma 4 C.G.S.

omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte e rilevabile d'ufficio.

La società ricorrente rileva, in primo luogo, che la Commissione Disciplinare ha errato nel non attribuire fede privilegiata al referto arbitrale ed indi nel non ritenere influente, ai fini del risultato, l'errore tecnico ammesso a referto dallo stesso direttore di gara, il quale, invece, solo in sede di audizione dinanzi alla Commissione Disciplinare ha dichiarato di non poter escludere un proprio errore nella trascrizione a referto delle sostituzioni effettuate dal Bar la Notte Pignola.

Sostiene al riguardo la A.S.D. Grassano che, trattandosi di eventi riferiti puntualmente nel referto arbitrale e non evincendosi da alcun altro atto ufficiale una diversa rappresentazione degli stessi, la decisione della Commissione Disciplinare deve essere annullata ripristinandosi il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo.

L'appello in esame è infondato.

Dalla disamina della motivazione del provvedimento impugnato non emerge la sussistenza delle violazioni prospettate dalla odierna ricorrente.

In proposito si rileva quanto segue.

La Commissione Disciplinare ha correttamente applicato il disposto dell'art. 31/a/1 C.G.S. ("I rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare"), ma altresì ha affermato che l'arbitro, in sede di audizione, non aveva ammesso con certezza di aver commesso un errore tecnico idoneo ad inficiare la validità della gara; successivamente ha sostenuto, richiamando al riguardo un consolidato orientamento interpretativo di questa Commissione d'Appello Federale ed in tal modo non incorrendo nella violazione del disposto degli art. 12 comma 4 e 33/1/B e C C.G.S., che proprio le discordanze tra il rapporto del Direttore di Gara e quanto emerso in sede di audizioni determinano il "*venir meno del valore di prova privilegiata del rapporto arbitrale ex art. 31 C.G.S.*".

Deve rilevarsi, dunque, che la decisione impugnata ha fornito in motivazione contezza dell'iter logico argomentativo in virtù del quale, con attenta e coerente applicazione delle norme richiamate sopra e di precedenti statuizioni sulla stessa materia di questa Commissione d'Appello Federale, ha annullato la decisione

del Giudice Sportivo. La Commissione Disciplinare, infatti, ha indicato le ragioni specifiche per le quali non ha ritenuto provato l'errore tecnico e che, indi, hanno determinato l'annullamento della decisione precedentemente adottata dal Giudice Sportivo.

La decisione impugnata, alla luce delle superiori argomentazioni ed ogni altra questione in esse assorbita, deve, pertanto, essere confermata e, conseguentemente, deve essere confermato il risultato conseguito sul campo in occasione della gara Bar la Notte Pignola/A.S.D. Grassano.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Grassano di Grassano (Matera) e dispone incamerarsi la tassa versata.

7. APPELLO DELL'A.C. FIORANO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 175,00 INFLITTA A SEGUITO DI RICHIAMO DEGLI ATTI DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Emilia Romagna del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 37 del 12.4.2006)

Al termine della gara Fiorano contro Virtus Castelfranco del 4.3.2006 del Campionato Provinciale Giovanissimi Sperimentali, una persona sostenitrice della Virtus Castelfranco (poi identificato come un genitore di un calciatore della Virtus Castelfranco) si avvicinava all'arbitro della gara medesima e indirizzava nei suoi confronti frasi dal contenuto offensivo; poiché l'arbitro si allontanava in compagnia del proprio tutor (A.F.Q. Omar Sighinolfi), la persona in esame lo seguiva e, mentre continuava ad insultarlo, cercava di colpire con un pugno il tutor dell'arbitro ed altresì sferrava contro il padre del direttore di gara (che accompagnava a il figlio) un pugno al volto ed un calcio alla gamba sinistra.

Il Giudice Sportivo di prima istanza infliggeva l'ammenda di euro 50 alla Virtus Castelfranco.

Il Presidente del Comitato Regionale Emilia-Romagna del Settore Giovanile e Scolastico, ritenuta non congrua la sanzione inflitta, ricorreva al Giudice Sportivo di 2° Grado che, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 37 del 12.4.2006, infliggeva ad entrambe le società Fiorano e Virtus Castelfranco la sanzione dell'ammenda di € 175,00.

Il rappresentante della A.C. Fiorano proponeva ricorso avanti a questa Commissione d'Appello Federale, lamentando invece la sproporzione della sanzione sofferta, anche in considerazione della correttezza del comportamento dei propri dirigenti e responsabili:

Ritiene questa Commissione che la determinazione e quantificazione della sanzione inflitta alla società Fiorano sia congrua ed adeguatamente motivata in quanto alla medesima è ascrivibile un comportamento omissivo in ordine alla sicurezza dell'arbitro, in qualsiasi modo intesa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.C. Fiorano S.r.l. di Fiorano Modenese (Modena) e dispone incamerarsi la tassa versata.

8. APPELLO DELL'U.S. S.ERASMO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S.ERASMO/ARINESE DEL 23.4.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 52 del 3.5.2006)

Con appello rituale e tempestivo la U.S. S. Erasmo si opponeva alla decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto che con il provvedimento di cui in epigrafe aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell'attuale appellante, per mancato rispetto del Com. Uff. FIGC 159/A, recepito dal Comitato Regionale Veneto con Com. Uff. n. 38 dell'1.3.2006, che introduceva la cosiddetta abbreviazioni dei termini per le ultime quattro gare di Campionato.

La stessa appellante ammette il mancato rispetto delle modalità "speciali" introdotte ed anche il mancato invio alla controparte del ricorso di cui trattasi.

L'inosservanza delle disposizioni ordinarie e speciali, come nel caso che ci occupa, in tema di presentazione dei reclami, e la conseguente declaratoria di inammissibilità, non può essere sanata nei gradi di giudizio successivo.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'U.S. S. Erasmo di S. Erasmo (Venezia) e dispone incamerarsi la tassa versata.

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 61/C – RIUNIONE DEL 25 MAGGIO 2006**

1. **APPELLO DELL’A.S. MELFI S.R.L. AVVERSO LA QUANTIFICAZIONE DI € 5.000,00 DEL RISARCIMENTO DEI DANNI PROVOCATI DAI SOSTENITORI DELL’A.S. CALCIO POTENZA IN OCCASIONE DELLA GARA MELFI/POTENZA DEL 3.5.2005** (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 14/D del 12 dicembre 2005)

La C.A.F rinvia a nuovo ruolo l’esame dell’appello come sopra proposto dall’A.S. Melfi S.r.l. di Melfi (Potenza).

2. **APPELLO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIARROSA/BODISA 73 DEL 6.3.2006** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 65 del 22.3.2006)

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha proposto, in data 2.5.2006, reclamo alla Commissione d’Appello Federale avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare, pubblicato nel Com. Uff. n. 65 del 22.3.2006, con il quale è stata inflitta “alla società ”Giarrossa la sanzione della “perdita della gara” Giarrossa/Bodisia 73, disputata il 6.3.2006, con il punteggio di 0-3.

In particolare, il Presidente ha dedotto che “la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata Lega Nazionale Dilettanti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 65 del 22.3.2006, accoglieva il reclamo proposto dalla società Bodisia 73, che lamentava l’irregolare partecipazione fra le fila della Società Giarrossa del calciatore D’Andrea Fabrizio in occasione della gara Giarrossa/Bodisia 73 del 6.3.2006 ed infliggeva la sanzione sportiva della perdita della gara per 3 - 0 alla società A. S. Giarrossa per aver impiegato nella gara citata” il suddetto calciatore “squalificato per due giornate ... con Com. Uff. n. 23 del 2.3.2006 del Comitato Provinciale di Potenza, <<per non avere scontato la squalifica inflitta>>.

Dopo aver aggiunto che “il calciatore D’Andrea Fabrizio espulso nella gara Giarrossa/Poggio Tre Galli del 21.2.2006 per effetto dell’automatismo della sanzione (art. 41, punto 2, C.G.S.) non prendeva parte alla successiva gara del 27.2.2006, Pol ASI/Giarrossa, scontando così un giorno di squalifica” l’organo reclamante ha precisato, altresì, che “con Com. Uff. n. 23 del 2.3.2006 del Comitato Provinciale di Potenza il citato calciatore veniva squalificato per 2 giornate per i fatti imputatigli relativi alla gara” suddetta “conseguentemente il D’Andrea non veniva impiegato nella successiva gara del 3.3.2006 Giarrossa – Birra Morena”.

Alla luce delle su esposte considerazioni, il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha concluso sostenendo che “il calciatore D’Andrea Fabrizio” avrebbe scontato “le 2 giornate di squalifica inflitagli non prendendo parte alla gara ASI/Giarrossa del 27.2.2006 e Giarrossa/Birra Morena del 3.3.2006” e chiedendo, pertanto, alla Corte adita di “annullare la decisione della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Basilicata in ordine alla gara Giarrossa/Bodisa 73, ripristinando il risultato conseguito in campo”.

Il gravame è fondato e va accolto.

L’art. 41, comma secondo, C.G.S. sancisce che “il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per 1 giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo”.

Pertanto, l’espulsione del calciatore Fabrizio D’Andrea, avvenuta nel corso della gara disputata il 21.2.2006, lo squalificava “automaticamente” per la gara ufficiale prossima e la successiva

All’uopo, va precisato che, secondo il disposto della norma suddetta, era automaticamente esecutiva nella gara ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, disputata il 3.3.2006.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, annulla l’impugnata delibera, ripristinando il risultato di 3 - 4 conseguito in campo, nella gara Giarrossa/Bodisa 73 del 6.3.2006.

3. APPELLO DELL’U.S.D. PRO VIGEZZO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO VIGEZZO/AMENO DEL 2.4.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 48 del 27.4.2006)

Con rituale appello, la società Pro Vigezzo, in data 2.5.2006, proponeva appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta che le aveva inflitto la sanzione della perdita della gara Pro Vigezzo/Ameno del 2.4.2006, a seguito di reclamo della società Ameno, per aver schierato il calciatore Tartari Angelo, squalificato per recidiva con Com. Uff. n. 36 del 30.3.2006. Sostiene l’appellante che, avendo appreso della sanzione inflitta al calciatore in data 29.3.2006 dallo stesso Com. Uff. anticipatamente pubblicato su Internet, aveva inteso scontata la sanzione del calciatore non facendogli prendere parte alla gara del 30.3.2006 ProVigezzo/Crodo.

Le puntuali e diffuse motivazioni della Commissione Disciplinare sono assolutamente condivisibili e sono pertanto da confermare.

Il Com. Uff. ha valore dal giorno successivo alla sua pubblicazione e conseguentemente il calciatore Tartari non poteva scontare “anticipatamente” rispetto al giorno di pubblicazione della sanzione.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S.D. Pro Vigezzo di Toceno (Verbano-Cusio-Ossola) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4. APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOLGIMENTO DEL SIG. LUPPARI TERZIO E DELLA F.C. MESTRE EDO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COMMA 1 E 2 COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 50 del 26.4.2006)

Con atto datato 8.5.2006, il Procuratore Federale ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, di cui al Com. Uff. n. 50 del 26.4.2006, con cui Terzio Luppari nonché la società F.C. Mestre EDO erano stati prosciolti dagli addebiti loro rispettivamente ascritti (violazione art. 3, comma 1 C.G.S., a carico del primo e responsabilità oggettiva della società di cui il Luppari era presidente onorario a carico della seconda, per aver inviato al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti un fax contenete apprezzamenti lesivi della dignità e della reputazione di soggetti operanti in ambito federale).

Premesso che il Luppari non ha mai smentito di essere autore e mittente del fax in questione, la cui potenzialità lesiva della reputazione dei soggetti già indicati non è stata neppure posta in discussione, il Procuratore lamenta che la Commissione, nel valutare la necessaria pubblicità delle considerazioni e degli apprezzamenti contenuti nel documento, avrebbe valutato tale estremo troppo restrittivamente.

L'appello è fondato e deve essere accolto: l'uso stesso, quale mezzo di trasmissione, del fax, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione implica la consapevolezza, da parte del mittente, della conoscenza o conoscibilità del contenuto della comunicazione da parte di un numero indeterminato di persone; inoltre il fax era indirizzato alla segreteria del Presidente e tanto comporta che lo stesso fosse esposto ragionevolmente quanto meno ad essere letto e quindi conosciuto dal personale addetto all'ufficio.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge al Sig. Luppari Terzio la sanzione dell'inibizione per mesi 1 ed alla società F.C. Mestre Edo l'ammenda di € 55,00.

5. APPELLO DEL SIG. MASTELLARINI UMBERTO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA S.S. SAMBENEDETTESSE CALCIO, AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7 COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 89 DELLE N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 325/C del 12.5.2006)

Con tempestivo atto il signor Mastellarini Umberto, ha proposto gravame avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C pubblicata sul Com. Uff. n. 325 del 12.5.2006.

La Commissione Disciplinare, vagliati i capi d'incolpazione contestati con atto di deferimento del Procuratore Federale del 19.4.2006 prot. n. 1331/309pf/SP/en nonché la memoria difensiva del Mastellarini, aveva inflitto allo stesso la sanzione della inibizione di un anno.

Nei relativi motivi, redatti e sottoscritti unicamente dai difensori, ed ai quali si fa esplicito riferimento per brevità, si deduceva la violazione o falsa applicazione delle norme Statutarie e dei Regolamenti adottati dal Consiglio Federale, con richiesta, nel merito, di annullamento della decisione impugnata e proscioglimento dell'incolpato dagli addebiti ascritti per infondatezza degli stessi.

Davanti alla C.A.F. compariva l'Ufficio della Procura F.I.G.C. a mezzo proprio rappresentante il quale si riportava integralmente all'atto di incolpazione concludendo per la conferma della decisione di 1° grado.

L'appello veniva quindi trattenuto in decisione.

La C.A.F., preliminarmente osserva che, "sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società, i loro dirigenti, soci di associazione e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso".

Nel caso di specie il reclamo risulta essere stato sottoscritto unicamente dai difensori e non, come sancito dall'art. 29, comma 1, C.G.S. dallo stesso reclamante signor Mastellarini Umberto. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità per violazione dell'art. 29, comma 1°, C.G.S. così come, peraltro, sancito da consolidata giurisprudenza di questa Commissione.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 comma 1 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dal Sig. Mastellarini Umberto perché sottoscritto da soggetto non legittimato.

Ordina incamerarsi la tassa versata.

6. APPELLO DELL'A.S.D. MEGARA AUGUSTA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VALGUARNERA/MEGARA AUGUSTA DEL 19.2.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 48 dell'11.5.2006)

Con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 48 del 11.5.2006 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, in accoglimento del ricorso proposto dall'A.P.D Valguarnera avverso la regolarità della posizione di taluni calciatori schierati dall'A.S.D. Megara Augusta nel corso della gara disputata da dette compagini in data 11.5.2006, ha inflitto all'odierna reclamante la sanzione sportiva della perdita della citata gara con il punteggio di 0 - 3.

Avverso tale decisione ha proposto tempestivo reclamo avanti a questa C.A.F. l'A.S.D. Megara Augusta denunciando carenza di motivazione del gravato provvedimento, erronea interpretazione di norme regolamentari, contraddittorietà della motivazione e complessiva irragionevolezza della decisione impugnata, instando per l'annullamento della medesima.

Reputa questa C.A.F. che il proposto reclamo non possa trovare accoglimento.

Nessuno dei proposti motivi di gravame appare invero fondato, non essendo in grado le censure formulate dalla reclamante di revocare in dubbio l'esattezza delle argomentazioni motivazionali poste dalla Commissione Disciplinare a fondamento della gravata decisione.

In particolare, indubbio appare, nonostante il contrario, ma infondato, avviso

della reclamante, che dall'accertamento dell'irregolarità del tesseramento dei calciatori De Oliveira, Zambiasi e Perazzoli per la società reclamante, come operato dall'Ufficio Indagini della F.I.G.C. e dal conseguente provvedimento di annullamento di detti tesseramenti, assunto dal competente ufficio presso il Comitato Regionale Sicilia su interessamento della Commissione Tesseramenti, non possa che discendere, in relazione alla gara *de qua*, l'irregolarità della posizione dei suddetti calciatori e la conseguente irrogazione a carico dell'A.S.D. Megara Augusta della sanzione sportiva della perdita della gara medesima con il punteggio di 0 a 3.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'U.S.D. Megara Augusta di Augusta (Siracusa) e dispone incamerarsi la tassa versata.

7. APPELLO DELL'A.S.D. A. LIBERTAS RARI NANTES AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VALGUARNERA/MEGARA AUGUSTA DEL 19.2.2006
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 48 dell'11.5.2006)

Con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 48 dell' 11.5.2006 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, in accoglimento del ricorso proposto dall'A.P.D Valguarnera avverso la regolarità della posizione di taluni calciatori schierati dall'A.S.D. Megara Augusta nel corso della gara disputata da dette compagini in data 11.5.2006, ha inflitto a quest'ultima la sanzione sportiva della perdita della citata gara con il punteggio di 0 - 3.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo avanti a questa C.A.F. l'A.S.D. Libertas Rari Nantes, assumendo di essere titolare del relativo interesse in quanto la decisione gravata inciderebbe direttamente, in maniera negativa, sulla propria posizione in classifica.

Il proposto reclamo appare *prima facie* inammissibile per assoluta carenza di legittimazione ad impugnare della reclamante, essendo come noto tale legittimazione attribuita esclusivamente alle parti del precedente grado di giudizio, al quale, invece, la reclamante non ha affatto partecipato.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 comma 1 C.G.S., per difetto di legittimazione della reclamante, l'appello come sopra proposto dall'A.S.D. A. Libertas Rari Nantes di Siracusa e dispone l'incameramento della tassa versata.

8. **APPELLO DELL'A.C. APRILIA AVVERSO LE SANZIONI: DELLA RETROCESSIONE ALL'ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA; DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 30.6.2007 CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE IN CAMPO NEUTRO MA NON A PORTE CHIUSE; DELL'INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ AI SENSI DELL'ART. 14 C.G.S. INFLITTA AL SIG. TROIANI MASSIMO FINO AL 31.5.2008; DELLE SQUALIFICHE INFLITTE RISPETTIVAMENTE ALL'ALLENATORE BINDI MASSIMO FINO AL 31.10.2006, AI CALCIATORI CORSETTI CLAUDIO FINO AL 31.5.2008, RUTZITTU PIER GIOVANNI FINO AL 16.9.2007, FIORAVANTI ALESSANDRO FINO AL 16.5.2007, MATTEO MIRKO FINO AL 31.10.2006, VENTURINI LUCA FINO AL 31.12.2008, DEL DUCA AUGUSTO FINO AL 16.5.2007 E VENTURI MAURO FINO AL 16.11.2006** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 171 del 19.5.2006)
9. **APPELLO DEL CALCIATORE CORSETTI CLAUDIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2008** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 171 del 19.5.2006)
10. **APPELLO DEL CALCIATORE RUTZITTU PIER GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 16.9.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 171 del 19.5.2006)
11. **APPELLO DEL CALCIATORE DEL DUCA AUGUSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 16.5.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 171 del 19.5.2006)
12. **APPELLO DEL CALCIATORE VENTURI MAURO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 16.11.2006** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 171 del 19.5.2006)

Con distinti ricorsi, tutti datati 22.5.2006, la A.C. Aprilia e ciascuno dei calciatori Claudio Corsetti, Pier Giovanni Rutzittu, Augusto Del Duca e Mauro Venturi, impugnavano la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 171 del 19.5.2006, con cui, in relazione alla gara A.C. Aprilia/Pol. Monterotondo del 7.5.2006, era stata inflitta alla società la sanzione della retrocessione all'ultimo posto in classifica e della squalifica del campo fino al 30.6.2007 e ai tesserati (oltre a quelli suindicati, i calciatori Alessandro Fioravanti, Mirko Matteo e Luca Venturini e l'allenatore Massimo Bindi, oltre al Presidente dell'A.C. Aprilia, Treiani) inibizioni e squalifiche diversamente commisurate.

I ricorsi sono oggettivamente connessi e possono pertanto essere riuniti e decisi congiuntamente.

Va per primo esaminato il ricorso dell'A.C. Aprilia, con cui si lamenta eccessività della sanzione e, a sostegno si invoca la sussistenza di circostanze attenuanti, asseritamente non valutate dalla Commissione Disciplinare e, segnatamente, la fattiva collaborazione prestata da (alcuni) dirigenti e da alcuni giocatori al fine di difendere i tesserati della Monterotondo Calcio e sottrarli all'aggressione; l'assenza di qualunque aggressione agli Ufficiali di gara; il comportamento corretto tenuto da gran parte del pubblico; l'assenza di qualunque precedente specifico in capo all'A. C. Aprilia.

Senza scendere nel merito della sussistenza delle invocate circostanze, va evidenziato che vige in materia penale, ma, per evidente omogeneità di disciplina, anche in materia sanzionatoria settoriale, un principio normativamente previsto di bilanciamento delle circostanze, in forza del quale in caso di coesistenza di aggravanti e diminuenti, il giudice deve operare una valutazione congiunta tale da consentire di dare prevalenza alle prime sulle seconde o viceversa, o di ritenerle equivalenti.

Anche a voler dare per esistenti le attenuanti segnalate (e, se non si dovesse evitare di incorrere nel vizio scaturente dalla violazione del principio che nella specie non consente a questa Commissione di procedere ad un terzo grado di giudizio, ci sarebbe molto da osservare sulla consistenza degli argomenti addotti), risulta evidente dal complesso della motivazione della decisione qui impugnata che, forse implicitamente, ma chiaramente, si è inteso ragionevolmente, come emerge dalla descrizione e dalla valutazione delle condotte poste in essere, dare prevalenza alle aggravanti, che sussistono in larga misura e che contribuiscono a qualificare come vile, estremamente violenta e generalizzata l'aggressione posta in essere in occasione della partita A. C. Aprilia/Pol. Monterotondo Calcio del 7.5.2006.

Tale valutazione appare consona alle risultanze di tutti gli atti acquisiti ed anche alle cronache giornalistiche e pertanto appare meritevole di essere condivisa pienamente, senza che in essa si ravvisino vizi motivazionali od omissioni di sorta. Tanto comporta la reiezione del ricorso dell'A.C. Aprilia relativamente alle sanzioni comminate alla società, anche in relazione alla censura scaturita dalla asserita disomogeneità tra le sanzioni inflitte nella fattispecie e quelle risultanti dai precedenti invocati: a parte il fatto che, oltre a quelle ricordate, vi sono altre decisioni che hanno pesantemente ed esemplarmente sanzionato comportamenti violenti, va ribadito che la realtà emergente dagli atti è assolutamente singolare e sconcertante per le modalità, la violenza, l'insensatezza e l'assoluto spregio delle regole dello sport, ravvisabili nelle condotte sanzionate.

Per quanto attiene poi alle doglianze svolte dall'A.C. Aprilia in ordine alle sanzioni inflitte ai singoli interessati, va premesso che i calciatori Claudio Corsetti, Pier Giovanni Rutzittu, Augusto Del Duca e Mauro Venturi hanno, ciascuno per suo conto, proposto autonomi ricorsi avverso le decisioni della Commissione Disciplinare che li concernono; anche la società ricorre nel loro interesse, ma rilevata la preminenza dei ricorsi degli interessati, che hanno deciso di difendersi autonomamente, il potere impugnatorio risulta essersi consumato con i reclami dei singoli, sì che le doglianze della società stessa al riguardo devono ritenersi assorbite.

Con riferimento invece alle censure svolte in relazione alla misura delle sanzioni inflitte a quei tesserati che non hanno ritenuto di presentare autonomo reclamo, e per ognuna di esse, va evidenziato che sono tutte basate su di una richiesta di riesame in questa sede dei fatti di causa, con sottesa, ma inequivoca istanza di rivalutazione del fatto, in un giudizio che si risolverebbe in un terzo grado di merito, cosa questa non consentita ed inammissibile.

In definitiva, il ricorso dell'A.C. Aprilia deve essere respinto.

I distinti, ma identici nel contenuto, ricorsi di Corsetti, Rutzittu, Del Duca e Venturi, propongono preliminarmente una questione processuale, che deve logicamente essere esaminata per prima: si sostiene infatti che nella specie l'abbreviazione dei termini applicata in esecuzione del Com. Uff. n. 162/A non sarebbe legittima attesa la peculiare natura delle sanzioni adottate, non afferenti alla regolarità dello svolgimento delle gare.

Premesso che non v'è stata impugnazione del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha inflitto all'A.C. Aprilia la sanzione della perdita della gara e che quindi non si verteva in materia di regolare svolgimento della gara in questione, si sosteneva che, come del resto era stato espressamente richiesto alla Commissione Disciplinare prima della seduta, si dovesse procedere con i termini ordinari; la richiesta non era stata accolta.

Si verte in tema di regolarità del solo giudizio svoltosi di fronte alla Commissione Disciplinare e risulta dagli atti che i ricorrenti hanno sollevato questa eccezione prima della seduta in cui si è deciso il caso; orbene, risulta evidente che trattasi di vizio afferente ad un profilo che non poteva essere rilevato d'ufficio, attesa la opinabilità della tesi, peraltro non fatta propria dalla Commissione.

In questa sede, l'A.C. Aprilia non ha sollevato doglianze sul punto e deve si pertanto concludere che, al riguardo, la decisione non sia suscettibile di esame da parte di questa Commissione; ma diversamente deve concludersi nel caso dei ricorrenti che, posta tempestivamente la questione al giudice di secondo grado, la stessa ripropongono in questa sede.

Infatti, le posizioni singolarmente sostenute dai calciatori per un verso propongono profili che non attengono né alla regolarità in sé della gara, né alla posizione della società, in ordine alla quale sarebbe stato certamente possibile scindere le posizioni societarie da quelle dei tesserati, ben potendo il comportamento di questi essere accertato solo incidentalmente tantum ai fini della sanzione da infliggersi alla società stessa.

Consegue che ai ricorrenti non poteva essere applicata la riduzione dei termini di cui al citato Com. Uff. n. 162/A e che pertanto gli stessi non sono stati posti in grado di difendersi adeguatamente di fronte alla Commissione Disciplinare, la cui decisione nei confronti dei predetti deve essere annullata a norma dell'art. 33, comma 5, C.G.S., con remissione degli atti alla stessa Commissione per nuovo esame del merito.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti i reclami nn. 8, 9, 10, 11 e 12 come innanzi proposti dall'A.C. Aprilia di Aprilia (Latina) e dai calciatori Corsetti Claudio, Rutzittu Pier Giovanni, Del Duca Augusto, Venturi Mauro

- a) **RESPINGE** l'appello dell'A.C. Aprilia, confermando la decisione della Commissione Disciplinare con esclusione delle posizioni dei calciatori Corsetti, Rutzittu, Del Duca e Venturi;
- b) **ACCOGLIE** i ricorsi dei calciatori Corsetti, Rutzittu, Del Duca e Venturi annullando nei loro confronti la decisione della Commissione Disciplinare ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S. e rimette gli atti alla stessa Commissione per il nuovo esame del merito.

Dispone l'incameramento della tassa reclamo versata dall'U.S. Aprilia e la restituzione delle tasse versate dai calciatori Corsetti Claudio, Rutzittu Pier Giovanni, Del Duca Augusto e Venturi Mauro.

13. APPELLO DELL'A.S.D. TRAPANI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 12 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE 2006 – 2007, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6, COMMA 4 E 9, COMMA 3 DEL C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n.167 del 16.5.2006)

14. APPELLO DEL SIG. GIACALONE VITO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER IL PERIODO DI ANNI 3, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMI 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 167 del 16.5.2006)

Con nota del 17.3.2006 indirizzata all'Ufficio Indagini, il Presidente della società sportiva F.C. Rossanese, Ferrante Antonio, esponeva che il data 14.3.2006, il calciatore della predetta società, Piazza Antonino, portiere titolare della squadra, era stato contattato all'utenza telefonica 338/4890687 da tale signor Capozzo. Questi, nel corso della telefonata, aveva rivolto esplicito invito al Piazza affinché "addomesticasse" la gara che la F.C. Rossanese avrebbe dovuto disputare la domenica successiva (19.3.2006) a Trapani contro la locale compagine calcistica.

Lo stesso Ferrante, richiesto, telefonicamente dall'Ufficio Indagini confermava il contenuto della denuncia ed aggiungeva che nel corso della settimana precedente la gara egli stesso era stato contattato, via telefono, da tale Cannavò Simone, ex calciatore che aveva militato alcuni anni prima nella Rossanese, il quale gli aveva chiesto se fosse stato disponibile a "cedere" la partita al Trapani dietro compenso di 25 paia di scarpe (in gergo equivalente a € 25.000,00).

Svolte e concluse tempestivamente le opportune indagini, l'Ufficio trasmetteva gli atti alla Procura Federale che disponeva il deferimento del signor Vito Giacalone e della società A.S.D. Trapani per violazione degli artt. 6 commi 1,2, 4 e 9 e 9 comma 3 C.G.S., per avere il primo commesso atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara Trapani/Rossanese del 17.3.2006 e la seconda per responsabilità oggettiva in ordine agli addebiti mossi al suo tesserato Giacalone e per responsabilità presunta per la condotta posta in essere dal Capozzo.

Osservava a riguardo il Procuratore Federale che, in ragione degli accertamenti svolti dall'Ufficio competente, era risultato come il Capozzo, nei successivi contatti avuti con il Piazza, aveva reiterato la richiesta finalizzata ad ottenere una prestazione intesa a favorire la vittoria del Trapani promettendo quale corrispettivo la somma di € 5.000,00. Rilevava, altresì, che il Capozzo, aveva concordato, con il simulato consenso del suo interlocutore, un gesto convenzionale significativo del perfezionato accordo, ovvero una "pacca" sulla spalla che sarebbe stata data al Piazza dopo il riscaldamento pre-partita da un uomo alto con gli occhiali e dai capelli bianchi e ricci, correttamente identificato in Giacalone Vito.

Con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 167 del 16.5.2006 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale riteneva la responsabilità del Giacalone e della A.S.D. Trapani, per le violazioni così come precisate dalla Procura Federale, e sanzionava il primo con l'inibizione per il periodo di anni 3 e la seconda con la penalizzazione di punti 12 in classifica da scontare nella Stagione Sportiva 2006/2007.

Deduceva la Commissione Disciplinare che i fatti accertati dall'Ufficio Indagini erano da considerarsi compiutamente provati e, con riferimento al Giacalone, evidenziava come le difese prospettate nella fase dibattimentale si erano rilevate deboli e poco credibili. In particolare segnalava come di nessuna credibilità erano le argomentazioni dell'incolpato quando lo intese ad avvalorare:

- a) che i contatti telefonici avuti con il Capozzo prima della gara, concernevano esclusivamente l'esigenza del predetto di ottenere degli accrediti per la gara "incriminata";
- b) di essersi trovato nella zona antistante gli spogliatoi, interdetti al pubblico, nel pre-gara per consentire a due suoi accompagnatori di poter incontrare e salutare alcuni calciatori delle due squadre;
- c) di aver dato due "pacche" sulle spalle del calciatore Piazza, pur non conoscendolo, per rispondere ad un gesto di saluto di questo.

Quanto alla deduzione della società Trapani, concernente il fatto che il Giacalone non era tesserato per la stessa all'epoca dei fatti, sottolineava come, in sostanza, il predetto rivestiva comunque un ruolo di primo piano nella società.

Avverso detta decisione ricorrevano alla C.A.F. il Giacalone e la società Trapani argomentando:

- 1) che non vi erano negli atti, compiuti dall'Ufficio Indagini, elementi certi per sostenere che era il Giacalone la persona che aveva dato "le pacche" sulla spalla del Piazza, posto che il Giacalone aveva i capelli brizzolati e non bianchi come affermato dagli investigatori;
- 2) che le telefonate tra il Capozzo ed il Giacalone riguardavano accrediti-gara e non comunicazioni intese a stabilire accordi per favorire il Trapani attraverso la corruzione del calciatore Piazza;
- 3) che la affermata responsabilità oggettiva della A.D.S. Trapani non aveva fondamento giuridico, atteso che il Giacalone si era dimesso da socio e segretario della citata società e tale evento era stato comunicato con lettera del 27.12.2005, ricevuta dal Comitato Interregionale il 4.1.2006;
- 4) che, in ogni caso, la poco significativa collaborazione offerta dallo

Giacalone alla società, dopo le dimissioni, non era configurabile come quella disciplinata dagli artt. 22, 36 3e 37 delle N.O.I.F. che attinge: "coloro che, svolgendo pur esse (società) attività retribuita o comunque compensata, sono incaricate di funzioni che comportino responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla F.G.C., onde la carenza di giurisdizione della Giustizia Sportiva nello stesso Giacalone";

- 5) che, con riferimento alla responsabilità presunta, era stata offerta la prova dell'estraneità della società Trapani all'illecito in quanto l'unico titolare del potere decisionale era il Presidente Morace e che il giorno in cui si era verificato l'illecito il Morace era stato impegnato per l'intera giornata a bordo della moto-nave Ammari in compagnia di un gruppo di giornalisti, come sarebbe stato agevolmente dimostrabile.

I ricorsi sono infondati.

Si osserva nel merito che le investigazioni svolte dall'Ufficio Indagini, dopo la denuncia del Presidente Ferrante e l'ottenuta disponibilità del calciatore Piazza a simulare la propria disponibilità ad accogliere le proposte di "addomesticare" la gara Trapani/Rossanese, hanno consentito di acquisire prove incontrovertibili del verificatosi illecito sportivo.

Invero le registrazioni delle telefonate intercorse tra il Capozzo ed il Piazza dimostrano all'evidenza, non solo che il primo ben conosceva il calciatore, ma chiariscono, nei dettagli la proposta del citato Capozzo con riferimento al compenso di € 5.000,00, ed illustrano, infine, le indicazioni fornite dal medesimo circa il riconoscimento della persona che avrebbe portato il denaro.

Quanto alle proteste difensive del Giacalone va sottolineato come i suoi movimenti furono osservati da vicino dai collaboratori dell'Ufficio Indagini i quali lo individuaronno sia per alcune fattezze fisiche sia per l'attuazione da parte sua del gesto convenzionale di riconoscimento (pacche sulle spalle del calciatore Piazza), gesto non riconducibile a diversa ipotesi sol che si consideri che lo stesso Giacalone ha affermato, nell'interrogatorio reso subito dopo la gara Trapani/Rossanese, di non conoscere il Piazza.

Siffatti elementi appaiono del tutto sufficienti per aver un quadro esauriente delle responsabilità di personaggi implicati nella vicenda, onde si omette di segnalare tutti gli altri, doviziosamente esposti nella puntuale ed apprezzabile relazione dell'Ufficio Indagini.

Passando all'esame delle questioni di diritto ed in particolare all'eccepito difetto di Giurisdizione nei confronti del Giacalone e del conseguente venir meno della responsabilità oggettiva in capo alla società Trapani, si rileva che le dedotte questioni si appalesano giuridicamente inconsistenti.

Vero è che il Giacalone non risultava più nei quadri organici del Trapani a partire dal 6.1.2006, giorno in cui pervenne alla Lega Dilettanti la cosiddetta "nota di variazione" ma è altrettanto vero che egli ha continuato in modo costante e diffuso a fornire il proprio contributo ed i propri servizi alla società ricoprendo un ruolo di primaria importanza.

Ne sono testimonianza puntuale le dichiarazioni rilasciate, a riguardo, dallo stesso Giacalone, e dai dirigenti del Trapani che giova, qui rammentare:

- Giacalone “sono consulente della società Trapani. Sono stato Segretario fino al 6.12.2005 data in cui ho rassegnato le dimissioni..... Svolgo questo incarico gratuitamente nelle more che un nuovo segretario si possa addestrare e fare il segretario.....” Con il Capozzo ho un semplice rapporto di conoscenza..... sono stato contattato prima della partita con la Libanese..... mi chiese degli accrediti e mi promise di intercedere presso la società per far assumere Contestabile quale allenatore del Trapani;
- Morace Fiammetta “Giacalone Vito era segretario dell’A.D.S. Trapani sino al Dicembre mentre ora svolge le funzioni di consulente-collaboratore proprio in ragione delle sue competenze e conoscenza della società.
- Morace Vittorio “il signor Giacalone si è dimesso dalla carica di segretario dal Dicembre dello scorso anno ma si è offerto di istruire il nuovo segretario. Sono al vertice della società dall’inizio del campionato e sono stato costretto ad affidarmi alla vecchia organizzazione. Peraltro sono un imprenditore e non posso dedicarmi a tempo pieno alla società”.

Tali incombenze dello Giacalone che svolge sostanzialmente attività di segretario, che può accordare accrediti, che può utilmente interloquire nella scelta di un allenatore, che riceve i dirigenti della società Rossanese in occasione della gara, lo pongono indiscutibilmente in una situazione di fatto del tutto assimilabile a quella che normalmente assume chi provvede alla realizzazione dei fini organizzativi di una società.

In relazione a quanto sopra si ricava che ad una situazione strettamente formale, quale quella risultante dalla documentazione prodotta (situazione determinata, secondo quanto dichiarato dallo stesso difensore, per ragioni di immagine a seguito dell’arresto dell’ex Presidente del Trapani, di cui il Giacalone era segretario), non corrisponde una situazione fattuale tale da far ritenere il Giacalone un estraneo alla società e quindi non sottoponibile alle norme Federali e alla Giustizia Sportiva.

Ne discende che la dedotta eccezione non ha pregio e l’illecito sportivo “de quo” deve essere addebitato alla società Trapani a titolo di responsabilità oggettiva.

Va rilevato, altresì, per ragioni di completezza e di chiarezza, che la sentenza della Commissione Disciplinare merita di essere corretta nella parte in cui riconosce, per l’illecito che ci occupa, un duplice profilo di responsabilità dell’A.D.S. Trapani: quella oggettiva per il fatto dello Giacalone e quella presunta per il fatto dell’estraneo Capozzo.

Ritiene, a riguardo, questa Corte che trattandosi, nella specie di un unico fatto commesso da più persone in concorso, il titolo di responsabilità per la società non può che essere unico: quella oggettiva già evidenziata.

Per quanto concerne le sanzioni irrogate, di cui si chiede la mitigazione, esse appaiono congrue e in armonia con quelle disposte in casi di analoga gravità.

Per questi motivi la C.A.F. riunisce e respinge gli appelli come sopra proposti dall’A.S.D. Trapani Calcio di Trapani e dal Sig. Giacalone Vito. Ordina l’incameramento delle tasse versate.